

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Tommaso de PASCALIS	Presidente
Dott. Sergio M. PISANA	Consigliere
Dott. Gabriele DE SANCTIS	Consigliere relatore
Dott. Mario CASACCIA	Consigliere
Dott. Giovanni PISCITELLI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello proposto dai Sigg. P.A., S.V., G.M., B.E., D.L.R., S.N., C.N. e C.M., tutti rappresentati e difesi, giusta procura in margine all'atto, dall'avv. COLALILLO Vincenzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga n. 7, contro il Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale per il Molise, avverso la sentenza della stessa Sezione n. 142/2001 del 5 luglio 2001 depositata il 24 luglio 2001

Visti l'atto di appello e tutti gli atti ed i documenti del giudizio, iscritto al n. 14480/R del registro di segreteria;

Uditi nella pubblica udienza del 22 maggio 2003, il relatore Cons. Gabriele De Sanctis, l'avv. Tonetto Giancarlo, per delega dell'avv. Colalillo, nonché il rappresentante del P.M. nella persona del V.P.G. dott. Roberto BENEDETTI

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza appellata la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Molise, previa declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione nei confronti del solo sig. O.V., Sindaco, ha condannato gli appellanti al pagamento in favore del Comune di Venafro della somma di £. 2.173.000 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

I fatti posti a fondamento della sentenza sono i seguenti.

Con delibera di G.M. n. 463 del 16 ottobre 1986 il Comune di Venafro incaricava l'arch. M.P. della stesura di un progetto esecutivo per la costruzione di una scuola materna.

Il costo stimato dei lavori veniva fissato in £. 500.000.000 e la spesa per il pagamento del corrispettivo veniva ricompresa nel quadro economico del progetto e subordinata al finanziamento da parte della Regione.

Successivamente, con delibera n. 422 del 12 luglio 1988 ratificata dal Consiglio comunale con atto n. 41 del 7 novembre 1988, la Giunta approvava un nuovo progetto esecutivo redatto dal professionista per un importo complessivo di £. 2.531.339.022, da realizzare previo finanziamento della Cassa DD.PP. La liquidazione delle competenze al professionista veniva subordinata alla richiesta ed alla contrazione del mutuo con l'ente finanziatore.

In data 23 luglio 1991 il Sindaco in carica, a seguito della richiesta di pagamento dell'arch. M.P., nel comunicare che il finanziamento dell'opera non era stato ottenuto e che l'amministrazione stava valutando l'opportunità di una rielaborazione generale dell'importo dei lavori, invitava l'architetto a sottoscrivere la convenzione di incarico che, tuttavia, non veniva mai stipulata.

Decorso più di un anno, il 5 dicembre 1992, il progettista notificava al Comune un decreto ingiuntivo per ottenere le competenze professionali spettantegli, cui faceva seguito l'atto di opposizione disposto dal Comune con delibera n. 549 del 9 dicembre 1992, opposizione

rigettata con sentenza n. 7 in data 11 gennaio 1994 del Tribunale di Isernia, il quale condannava il Comune al pagamento della somma di £. 133.000.000 circa.

Detta decisione veniva confermata in appello con sentenza n. 130 del 5 dicembre 1996 della Corte di appello di Campobasso.

Nelle more, il Comune procedeva alla liquidazione ed al pagamento del debito per £. 143.512.270 in data 26 maggio 1994.

Per il Procuratore regionale, l'esborso di somme per interessi e spese di giustizia costituiva danno erariale da imputare esclusivamente agli amministratori che avevano adottato le delibere nn. 422/88 e 549/92 e che quindi avevano approvato la nuova progettazione esecutiva (diversa dall'originaria) e deliberato di resistere in giudizio alle prevedibili richieste di pagamento delle proprie spettanze da parte del professionista, esponendo il Comune all'ulteriore (pure prevedibile) esborso di somme per interessi e spese.

La Sezione Molise, ravvisata la colpa grave dei convenuti, nell'accogliere l'impianto accusatorio del P.R., decurtava il danno nella misura del 30 %, ritenendo che anche la delibera 463/1986 avesse avuto una incidenza causale in ordine alla produzione del danno. Decurtava inoltre il danno per un altro 20 %, tenuto conto dell'apporto causale della condotta del Sindaco O., nei cui confronti, peraltro, veniva accolta, come detto, l'eccezione di prescrizione dell'azione.

Avverso la sentenza con un unico atto si sono gravati tutti convenuti, i quali ne hanno chiesto l'annullamento e la riforma per i seguenti motivi.

1. - Inammissibilità della citazione per incertezza del *petitum* e della *causa petendi*. Lesione del diritto di difesa per l'incertezza circa i criteri sottesi alla individuazione delle singole responsabilità.

Con detto motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non avere questa rilevato il dedotto vizio di nullità della citazione.

In particolare, ad avviso degli appellanti, non sarebbe dato capire perché la sentenza non avrebbe tenuto conto di alcune posizioni soggettive e del fatto che: - il D.L.R. era assessore supplente all'epoca della delibera n. 422/88, ma non vi partecipò; - il C.M. non faceva parte della GM in sede di adozione della stessa delibera n. 422/88; - S.N., pure, non prese parte al medesimo atto collegiale e, infine, il P.A. era assessore supplente all'epoca della delibera n. 463/1986 e non vi prese parte.

Incerti sarebbero inoltre i criteri di quantificazione del danno, dal momento che la sentenza apoditticamente ha condannato tutti gli appellanti in parti uguali.

2. - Mancanza di responsabilità - Illogicità della sentenza - Efficacia causale preponderante della delibera n. 463/86 con la quale si era approvato il progetto senza stipulare una apposita convenzione.

Trattasi di motivo con cui si rileva la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, da un lato, ha riconosciuto l'incidenza causale della delibera del 1986, dall'altra non ne ha tenuto conto ai fini della esenzione della responsabilità dei partecipanti alle delibere successive.

3. - Mancanza di responsabilità - Legittimità della decisione di resistere in giudizio - Imprevedibilità dell'esito della lite - Mancanza di colpa grave.

Con detto motivo gli appellanti rilevano che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di prime cure, sussistevano tutti i presupposti per resistere in giudizio alla pretesa del professionista, dal momento che la mancanza di convenzione avrebbe reso esperibile da parte del medesimo non l'azione monitoria (contrattuale) ma semmai quella di indebito arricchimento e quindi difetterebbe la colpa grave.

Il Procuratore Generale, con atto del 7 maggio 2003 ha reso le seguenti conclusioni:

1) mancanza della pretesa genericità della *causa petendi*;

2) quanto alle singole quote di addebito, correttezza della sentenza che ha accertato il diverso peso causale delle condotte, giungendo poi a quantificarle in parti uguali;
3) i presupposti per il prodursi del danno si sono verificati con la delibera n. 422 del 1988, con la quale la Giunta recepì il progetto esecutivo redatto dal professionista e ne riconobbe l'onere, con la conseguente corretta affermazione di responsabilità degli amministratori che parteciparono all'adozione dell'atto. La circostanza che la sentenza impugnata abbia tenuto conto dell'efficacia causale della delibera n. 463 del 1986 ai soli fini del danno è circostanza che comunque giova agli appellanti;

4) la colpa degli amministratori è da definirsi grave, atteso che l'esito della lite promossa dal professionista appariva *ex ante* più che scontato, poiché l'approvazione da parte della Giunta del progetto esecutivo e del relativo onere rendeva del tutto lecita l'azione contrattuale di pagamento del compenso e non certo quella residuale di arricchimento senza causa (peraltro non esperibile in ipotesi di prestazioni eseguite sulla base di titoli di natura negoziale).

Il P.G. ha, infine, chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

All'odierna udienza, sia il Procuratore Generale che l'avv. Tonetto si sono riportati agli atti scritti. Il P.G. ha, poi, chiesto che la Sezione emetta pronuncia di passaggio in giudicato della gravata sentenza con riferimento al Sig. R. G., condannato in prime cure e non appellante. Considerato in

\E[s \E[202s DIRITTO

1. - In ordine al primo motivo di appello, il Collegio non ravvisa l'esistenza della pretesa assoluta genericità della *causa petendi* e del *petitum*. Né è riscontrabile la nullità o l'improcedibilità dell'atto di citazione, non potendosi constatare in esso la mancanza o l'assoluta incertezza delle indicazioni indispensabili per una utile instaurazione del giudizio. Dall'atto introduttivo di quest'ultimo e viepiù dalla sentenza di primo grado può, infatti, ricavarsi con sufficiente chiarezza l'imputazione ai (poi sfociata in condanna dei) convenuti per avere questi, nella veste di amministratori della civica amministrazione, contravvenuto alle regole giuscontabilistiche che disciplinano il procedimento di erogazione della spesa pubblica (in particolare per la mancata previa regolamentazione del rapporto con l'arch.M.) e per avere gli stessi deciso di resistere in giudizio pur nella situazione di una ben prevedibile soccombenza del Comune ed avere quindi procurato un danno da maggiori oneri per interessi, rivalutazione monetaria e spese.

Quanto alla suddivisione del danno, nella specie è stata fatta corretta applicazione del principio della ripartizione dell'addebito in corrispondenza della parte che ciascun corresponsabile ha preso nella produzione del danno stesso.

Infatti, dapprima, il Requirente ha chiesto la detta ripartizione in ragione del diverso ruolo assunto dagli interessati nella vicenda e, poi, il giudice molisano ha fatto uso del potere, suo proprio, di determinare le quote del danno dopo avere, secondo il proprio prudente apprezzamento, accertato l'incidenza causale (in parti uguali) delle condotte dei medesimi. Quanto ai nominati amministratori D.L., C. e S. essi sono stati condannati in quanto parteciparono alla delibera n. 549 del 9 dicembre 1992 e non a quella n. 422 del 12 luglio 1988, mentre il P. è stato condannato per aver partecipato non alla delibera n. 463 del 1986, ma a quella n. 422 del 1988.

2. - Passando all'altro motivo di appello, concernente l'efficacia causale della delibera n. 422 del 1988, il Collegio ne rileva la valenza autonoma.

Infatti, la Giunta approvò un diverso progetto esecutivo (consegnato dall'arch.M. il 6 aprile 1988) che presentava rilevanti profili di novità rispetto al precedente, specie perché comportante una spesa ben maggiore di quella prevista nella precedente delibera n. 463/1986

ed omise di adottare adempimenti basilari e notori in tema di contrattazione della P.A. con terzi, errando quindi nel reiterare quelle carenze già presenti nella delibera 463/1986 (quali la mancata stipulazione di atto scritto, atteso che le delibere comunali costituiscono atti interni che non vincolano l'ente, nonché la mancata assunzione dell'impegno contabile per la spesa del progettista).

La giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato la responsabilità degli amministratori che, senza la doverosa puntuale osservanza delle procedure di pagamento di fondi pubblici a favore di terzi, abbiano procurato danno alla stessa Amministrazione, posto che le prestazioni comunque affidate a terzi e poi da questi effettivamente espletate, inevitabilmente comportano un esborso che segua alla richiesta di detti creditori.

Il fatto che i giudici di primo grado abbiano tenuto conto dell'incidenza causale della delibera del 1986 determina, come detto dal P.G., un effetto favorevole per gli amministratori del 1988, ma non può condurre alla conclusione di escluderne la responsabilità, per quanto sopra esposto. Invero tali amministratori, come anche rilevato dal giudice molisano, non si curarono di disciplinare correttamente il rapporto con l'arch.M. (nonostante il ben maggiore "peso" economico del nuovo progetto esecutivo approvato) col quantificare il corrispettivo della prestazione professionale del medesimo e con l'assumere il relativo impegno, né si attivarono per reperire tempestivamente i fondi necessari al pagamento.

3. – Ha efficacia causale del danno anche la delibera n. 549 del 1992 e va ravvisata la colpa grave nel comportamento dei relativi amministratori, atteso che, in assenza dei presupposti stabiliti dalle norme per il corretto procedimento di erogazione della spesa pubblica e di instaurazione di un rapporto contrattuale col professionista che avesse precisato e disciplinato i rispettivi doveri delle parti, l'esito della controversia giudiziaria attivata dal medesimo professionista era ben prevedibile come sfavorevole al Comune, oltretutto per l'assai chiara conseguenza, già accennata, che una prestazione richiesta ad un terzo e da questo espletata e poi accettata dal committente (nella specie fin dal 1988) non poteva non determinare l'insorgenza in capo a quest'ultimo di un'obbligazione di pagamento.

4. – Tenuto conto delle circostanze su riferite, era lecita l'azione contrattuale di pagamento del compenso attivata dall'arch.M., in luogo di quella di arricchimento senza causa.

Infatti, la figura giuridica dell'indebito arricchimento presuppone che l'incremento patrimoniale di un soggetto sia avvenuto senza giusta causa e presuppone che abbia comportato il correlativo depauperamento di un altro soggetto in virtù di un nesso di causalità efficiente. E' vero che l'esercizio della relativa azione, avente carattere complementare o sussidiario, è possibile solo in una tale ipotesi e non anche quando il diritto di credito trovi fondamento su un titolo pur sempre di natura negoziale.

Ma nella fattispecie, anche se l'assenza di una convenzione non legava il professionista direttamente al Comune, quegli aveva pur sempre ricevuto un incarico dal rappresentante del Comune stesso in virtù del quale si era costituito un rapporto patrimoniale.

Successivamente, il Comune, tramite Giunta, aveva approvato sia il progetto esecutivo che il conseguente onere sia pure indeterminato e, poi, il 23 luglio 1991 il Sindaco, come ha rilevato il Tribunale di Isernia con la sentenza n. 7 del 1994, sostanzialmente riconobbe il debito comunale per competenze professionali ed invitò l'arch.M. a formalizzare la convenzione, confermando la volontà dell'ente di definire con lui la propria pendenza.

Comunque, il Collegio constata l'irrelevanza del motivo qui indicato, che viene ora per la prima volta enunciato dal difensore degli appellanti, mentre esso non fu considerato dal Comune in sede di opposizione al Decreto ingiuntivo, opposizione che venne fondata, invece, solo sulla prescrizione presuntiva, ai sensi degli artt. 2956 e 2957 c.c., del credito vantato dall'arch.M.. Ne consegue che l'argomento della non idoneità dell'azione promossa, non essendo stato

oggetto della valutazione fatta dagli amministratori al tempo del processo, non può ora giovare agli stessi.

5. - Le considerazioni sopra esposte conducono alla pronuncia di rigetto dell'appello e di conferma della gravata sentenza, con condanna degli appellanti anche alle spese del presente giudizio, mentre, come rilevato in udienza dal P.G., nei confronti del Sig. R. G., condannato in prime cure e non appellante, si è già verificato il passaggio in giudicato della gravata sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, RESPINGE l'appello interposto avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Molise, n. 142/2001 del 5 luglio 2001 depositata il 24 luglio 2001 e, per l'effetto, conferma la sentenza stessa.

Condanna gli appellanti al pagamento anche delle spese del presente giudizio, che per quanto sin qui maturate si liquidano in euro 305,82-----
(Trecentocinque/82).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 maggio 2003.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Gabriele De Sanctis

F.to Tommaso de Pascalis

Depositata in Segreteria il 6 OTT. 2003

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni\E[s